

La voluntary gioca fuori casa

Per evitare segnalazioni antiriciclaggio a carico di clienti che scelgono di non aderire dopo aver visto i calcoli, molti professionisti aprono studi oltreconfine

Per evitare di dover effettuare segnalazioni di operazioni sospette a carico dei clienti che poi scelgono di non aderire alla collaborazione volontaria, nonché di essere chiamati eventualmente in futuro a rispondere della mancata segnalazione, molti studi professionali hanno scelto di svolgere oltreconfine l'attività di valutazione delle pratiche. A rilevarlo è Assonime nella circolare diffusa ieri, dedicata alla voluntary disclosure.

Stroppa a pag. 27

La segnalazione arriva dalla circolare Assonime sulla collaborazione volontaria

Calcoli pre-voluntary all'estero Dribbling degli studi sulle incertezze dell'antiriciclaggio

DI VALERIO STROPPA

Le incertezze sull'antiriciclaggio spingono i calcoli pre-voluntary all'estero. Per evitare di dover effettuare segnalazioni di operazioni sospette a carico dei clienti che poi scelgono di non aderire alla collaborazione volontaria, nonché di essere chiamati eventualmente in futuro a rispondere della mancata segnalazione, molti studi professionali hanno scelto di svolgere oltre confine l'attività di valutazione delle pratiche. A rilevarlo è Assonime nella circolare n. 16/2015, diffusa ieri, dedicata alla voluntary disclosure. Il documento fornisce indicazioni anche sul tema dei soggetti coobbligati alla regolarizzazione, come delegati o procuratori, escludendo gli amministratori con poteri di firma su conti correnti della società che non siano beneficiari (possessori) dei relativi redditi. Attenzione puntata anche sulla nuova disciplina del raddoppio dei termini prevista dal dlgs «certezza del diritto», attualmente all'esame del parlamento, ritenuta dall'associazione di fondamentale importanza per il successo della disclosure.

Antiriciclaggio. Uno dei temi più spinosi connessi alla procedura disciplinata dalla legge n. 186/2014 riguarda la violazione degli obblighi

di adeguata verifica della clientela o di segnalazione delle operazioni sospette (Sos), così come imposti dalla normativa antiriciclaggio. Quando il contribuente dà formalmente l'incarico al professionista e la procedura si perfeziona, il problema non si pone. Tuttavia, evidenzia Assonime, «non sempre il cliente, dopo avere svelato le violazioni commesse, decide poi di presentare effettivamente l'istanza di adesione, lasciando il professionista con il dubbio di dovere procedere alla Sos, posto che per questa eventualità non è contemplata alcuna forma di esonero o di non punibilità». In questi mesi la dottrina, il Mef e il Cndcec hanno fornito interpretazioni contrastanti. Al punto che ancora oggi, ricorda Assonime, una volta esclusa l'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa prevista dall'articolo 12 del dlgs n. 231/2007 la questione rimane incerta. «La complessità dei calcoli che il professionista è tenuto a fare e la delicatezza dei documenti che deve acquisire prima di riuscire a definire con sufficiente precisione i costi di attivazione della procedura», spiega la circolare, «comportano che il conferimento formale dell'incarico debba avvenire prima che il contribuente assumi la decisione definitiva

in ordine alla opportunità di aderire o non aderire». Con la conseguenza che, nel corso delle valutazioni preliminari, potrebbero delinearci operazioni sospette da segnalare, laddove i contribuenti decidessero poi di tirarsi indietro. «Ciò, a quanto ci risulta, ha indotto molti grandi studi a esercitare oltre confine le principali attività istruttorie di definizione dei costi della procedura», chiosa Assonime, «il tema merita, dunque, qualche ulteriore approfondimento».

Deleghe. La normativa sul monitoraggio fiscale impone la compilazione del quadro RW non solo a chi è titolare di capitali esteri, ma anche ai soggetti che ne abbiano la disponibilità o il potere di movimentazione. Ciò comporta, in caso di violazione del monitoraggio, che le istanze di voluntary disclosure dovranno essere tante quanti sono (o sono stati) i soggetti collegati ai medesimi asset. L'amministrazione finanzia-



ria ha comunque chiarito in più occasioni che il monitoraggio scatta in caso di «delega al prelievo e non soltanto di una mera delega a operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato». Resterebbero così esclusi gli amministratori di società dotati di poteri di firma sui conti aziendali ma che non siano beneficiari (possessori) dei relativi redditi. «Il punto, in verità, non è del tutto chiaro», osserva la circolare, «dai documenti di prassi sembrerebbe che l'obbligo dichiarativo riguarda chiunque abbia la disponibilità o la semplice possibilità di movimentare un conto, in quanto questa situazione sarebbe di per sé segnaletica di una relazione qualificata (giuridica o di fatto) del soggetto con le attività del conto, salvo che non venga dimostrato il contrario, e cioè che si è, invece, in presenza di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario: situazione, questa, che si presume di per sé esistente per gli amministratori di società, i quali, pertanto, sono sollevati dallo specifico onere probatorio». Un orientamento che troverebbe conferma anche nelle istruzioni al quadro RW di Unico/2015.

Raddoppio termini accertamento. Il dlgs sulla certezza del diritto, che esclude l'applicazione del raddoppio dei termini quando la notizia del reato tributario da parte dell'amministrazione finanziaria è trasmessa in Procura oltre la scadenza ordinaria dei termini, deve essere approvato il prima possibile. Solo così è possibile avere contezza dell'arco temporale da regolarizzare tramite disclosure. Questo il monito che Assonime lancia a governo e parlamento, rilevando come «molti contribuenti e professionisti ne attendono l'entrata in vigore al fine di presentare l'istanza».